

Edizione di mercoledì 2 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Prescrizione post notifica della cartella
di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Il lavoro sportivo e l'Inail
di **Guido Martinelli**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Recesso tipico e atipico al nodo dell'abuso di una operazione di MLBO
di **Ennio Vial**

IMPOSTE SUL REDDITO

Condominio: detrazione libera per ciascun condomino
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Pubblicità e sponsorizzazioni: i crediti di imposta 2020
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

HOSPITALITY

Proroga del credito d'imposta sulle locazioni
di **Leonardo Pietrobon**

CASI OPERATIVI

Prescrizione post notifica della cartella

di **EVOLUTION**



Dinanzi a quale giudice va fatta valere la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento?

In materia di processo tributario, l'articolo 2 D.Lgs. 546/1992 (rubricato "*Oggetto della giurisdizione tributaria*") stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.

In virtù di ciò, è stato affermato che spetta al giudice tributario, che è fornito di giurisdizione su tutta l'obbligazione tributaria, conoscere dell'eccezione di prescrizione, anche se maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione stessa. Ciò, sulla base della considerazione per la quale detta ipotesi non appare riconducibile all'esenzione prevista dal citato articolo 2, secondo cui sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, in quanto la cartella non può essere qualificata come atto dell'esecuzione forzata (Cfr., SS.UU. sent. n. 14648/2017; SS.UU. sent. n. 23832/2007).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Il lavoro sportivo e l'Inail

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LA LEGGE N. 86/19 E LA RIFORMA DELLO SPORT ANALISI DEI DECRETI DELEGATI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La sezione lavoro della **Corte di Cassazione**, con [ordinanza n. 17790 del 26.08.2020](#), ha ritenuto sussistere l'obbligo del pagamento del premio Inail per le funzioni operative svolte dal Presidente e dal vicepresidente di una associazione sportiva, entrambi associati.

I Giudici di merito avevano ritenuto che la fattispecie in esame rientrasse tra quelle **comprese nell'obbligo assicurativo** previste al n. 7 dell'[articolo 4 del D.P.R. 1124/1965](#) (*"i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera ..."*) e che la finalità sportiva dilettantistica dovesse essere perseguita con modalità *"tali da far emergere l'assenza di interessi economici lucrativi o di guadagno"*.

Nel caso di specie i Giudici di Appello avevano valutato che sussistessero le condizioni di esposizione al rischio infortuni e che le attività svolte rientravano nel concetto ampio di sport.

Ma la finalità sportiva dilettantistica, che avrebbe consentito l'utilizzo della disciplina sui compensi sportivi classificati come redditi diversi ([articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#)), doveva essere perseguita *"con modalità tali da far emergere l'assenza di interessi economici lucrativi o di guadagno"*; presupposti che non si rilevavano nel caso di specie.

La Suprema Corte ha confermato che il **diritto alle agevolazioni fiscali** previste per lo sport dilettantistico non dipendono dall'elemento formale della veste giuridica assunta ma *"dall'effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro"*.

I giudici di legittimità evidenziano il rilievo contenuto nella sentenza della Corte di merito laddove ha evidenziato che la **verifica dell'assenza di interessi economici e lucrativi** *"e più genericamente di guadagno patrimoniale sottesi all'attività stessa"* dovrà essere svolta con particolare attenzione nell'ambito di organizzazioni che si occupino di attività di mera cura dell'esercizio fisico, come tali gestibili *"anche in forma spiccatamente commerciale"*.

Da ciò ne fanno conseguire il rigetto definitivo della opposizione contro il pagamento del premio che l'Inail pretendeva dal **presidente della associazione e dal suo vice**.

Ricordiamo che, in merito, si era avuta, in data 11 luglio 2000, una prima **istruzione operativa da parte dell'ente assicuratore**, vigente il vecchio testo dell'[articolo 25, comma 4, L. 133/1999](#), ove, richiamando la precedente [circolare n. 121/00 dell'Inps](#), riteneva che, con decorrenza 1° gennaio 2000, potesse comunque configurarsi, in presenza di compensi sportivi, fattispecie di **collaborazioni coordinate e continuative**, in particolare per la parte di compenso eccedente quella esente sotto il profilo fiscale.

È solo con la **comunicazione del 2 maggio 2001** che l'istituto prende atto della natura di redditi diversi dei compensi sportivi e che, pertanto, **i percettori “non possono più ritenersi assoggettati all'assicurazione antinfortunistica prevista per i lavoratori parasubordinati”** dall'[articolo 5 D.Lgs. 38/2000](#).

L'ente conferma, comunque, con le medesime istruzioni, che nell'ipotesi di lavoratori che operino per una **associazione o società sportiva dilettantistica** con rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa di carattere non sportivo, l'obbligo assicurativo continuerà a trovare applicazione nelle **forme ordinarie previste per i dipendenti o per i parasubordinati**.

Presto, però, il mondo dello sport, oltre che nei casi sopra previsti, **si dovrà ricominciare a confrontare con l'Inail**.

Infatti, le prime bozze del nuovo **testo unico sullo sport**, contenente i **decreti delegati di cui alla L. 86/2019** che sono circolate (siamo al testo del 07.08.2020) dedica, nella parte terza, titolo primo, un articolo (al momento, **119**) che rubrica, per l'appunto **“assicurazione contro gli infortuni”**.

Viene dunque stabilito che i **lavoratori subordinati sportivi (che alla luce delle disposizioni della bozza in esame potranno essere sia professionisti che dilettanti)** siano soggetti a copertura Inail **“anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche”**.

Analogo obbligo sorgerà in capo **“ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”** nel rispetto del citato [articolo 5 D.Lgs. 38/2000](#).

L'articolo chiude con un comma che credo sarà oggetto di notevoli **contrast**i sia sotto il profilo del merito che della legittimità.

Viene infatti previsto che **la competenza per le coperture assicurative previste dall'[articolo 51 L. 289/2002](#) per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva amatoriale** (che al momento, in modo sicuramente semplicistico, individuiamo in tutti coloro che per le loro attività sportive dilettantistiche percepiscono meno di diecimila euro l'anno), ossia le

coperture oggi effettuate da FSN, DSA ed EPS con il tesseramento, **sia dell'Inail**.

Forse i motivi per i quali a suo tempo fu chiusa la **Sportass** sono stati oggi **dimenticati**, con buona pace della concorrenza e del libero mercato.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Recesso tipico e atipico al nodo dell'abuso di una operazione di MLBO

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione


LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [risposta ad interpello 5.8.2020, n. 242](#) affronta un nuovo caso di *leverage* all'interno di un gruppo. Il caso è quello di una **società a responsabilità limitata** con una compagine societaria abbastanza allargata come emerge nella successiva fig. n. 1.

Figura n. 1 – La situazione di partenza



Dalla lettura dell'interpello si apprende che i soci si sono avvalsi, nel 2012, della possibilità di **rivalutare le quote scontando imposta sostitutiva**.


Dall'interpello è emersa inoltre la volontà da parte della compagine sociale di procedere con una **riorganizzazione**.

- “A”, **presidente del CdA**, vuole assumere il controllo di Alfa, arrivando ad un 65%, e far entrare nella compagine societaria, nuovo socio, “H” attuale **general manager**.
- B, C, D intendono realizzare parte dell'investimento riducendo le “**interessenze sociali**”.

- E, F, G intendono **fuoriuscire dalla compagine societaria**.

Il risultato finale dovrebbe essere quello rappresentato dalla successiva fig. n. 2.

Fig. 2 – La situazione di arrivo




Poiché il socio A ed il **general manager** (socio H) non dispongono di sufficienti risorse finanziaria per l'operazione, intendono **acquisire un finanziamento bancario** ed effettuare un'operazione di *merger leveraged buy out (MLBO)*.

L'idea è quella di **creare un veicolo che rileverà il 100% delle partecipazioni di Alfa** e che rifletterà la medesima compagine sociale che assumerà Alfa al termine della riorganizzazione.

In sostanza, prima della **fusione** finale, il gruppo verrebbe così configurato:

Fig. 3 – La situazione intermedia



L'acquisizione della partecipazione verrebbe realizzata attraverso accensione di un **finanziamento bancario da parte della SPV**.

Il passaggio delle quote alla SPV avverrebbe mediante una **cessione da parte dei soci**. In sostanza, SPV comprerebbe da tutti i vari soci (A, B, C, D, E, F, G) le varie partecipazioni. **Non emergerebbe alcuna plusvalenza a seguito della già menzionata rivalutazione**.

Inoltre, dalla lettura dell'interpello, si apprende che il socio A e, in misura inferiore i soci B, C e D (cd. soci superstiti) utilizzerebbero la liquidità conseguita a seguito della vendita delle quote per finanziare la *newco* ed aiutarla così ad **estinguere parte del debito bancario**.

L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, in relazione ai soci E, F, G, trattandosi di soci uscenti, vi è la **massima libertà tra la scelta della via del recesso tipico** e quella di fatto utilizzata del recesso atipico. È appena il caso di ricordare che il **recesso tipico genera dividendi**, mentre quello **atipico genera un capital gain che può essere azzerato con la rivalutazione effettuata**.

Le conclusioni dell'Ufficio sono **condivisibili** e rassicuranti. Di fronte alle due vie alternative il contribuente sceglie quella che più gli aggrada.

A diverse conclusioni giunge l'Ufficio in relazione ai soci superstiti e allo stesso socio A.

In questo caso, infatti, l'Agenzia ritiene che la configurazione finale del gruppo avrebbe potuto essere direttamente raggiunta mediante il **recesso tipico dei soci superstiti e il contestuale ingresso del nuovo socio H**. A fronte di un'unica operazione (il **recesso tipico**), i contribuenti

hanno proposto un **numero maggiore di negozi giuridici che, secondo l'Agenzia delle Entrate, appaiono superflui** ed il cui perfezionamento **non è coerente con le normali logiche di mercato**.

L'operazione non può trovare giustificazione con il semplice ingresso del nuovo socio che avrebbe potuto avvenire direttamente nella **società Alfa**.

L'Agenzia delle entrate **non contesta la deducibilità degli oneri finanziari** relativi al finanziamento bancario in quanto lo stesso avrebbe potuto essere acceso con oneri finanziari, sicuramente deducibili, dalla stessa società Alfa. Questa, infatti, avrebbe potuto **finanziarsi per liquidare il recesso parziale**.

Le conclusioni dell'Ufficio non paiono del tutto condivisibili.

L'Agenzia delle Entrate, nell'ammettere la **deducibilità** degli oneri finanziari in capo ad Alfa a seguito della fusione, giustifica la stessa in considerazione del fatto che Alfa avrebbe comunque potuto **dedurre** predetti oneri se si fosse **finanziata per favorire i recessi tipici dei soci B, C, D**.

In realtà **non è assolutamente provato** che la Banca che si mostra disponibile a finanziare l'operazione di *leverage* attraverso **l'erogazione di un prestito alla società veicolo** avrebbe comunque **finanziato la società Alfa al fine di liquidare il recesso tipico parziale dei soci**.

Peraltro, si trattava di una **liquidazione non marginale in quanto i soci B, C e D sarebbero passati da una partecipazione complessiva del 61% (30+16+15) a una partecipazione del 15%**.

In sostanza, si trattava di **liquidare il 46%**. Inoltre, se l'Agenzia ha correttamente ritenuto che i soci E, F, G **potevano vendere** la partecipazione **realizzando la plusvalenza**, non appare assolutamente scontato che, i soci A, ed H **siano in grado di acquistare queste quote**, seppur minimali, con la loro liquidità personale.

Inoltre, **non è nemmeno affermabile in modo certo che l'ingresso del socio H nella operativa Alfa comporti un esborso analogo a quello che avrebbe versato nella holding veicolo**.

Se, ad esempio, la SPV avesse una **capitale di 10.000**, il socio H, dovendo acquisire una quota del 20%, **dovrebbe versare semplicemente 2.000 euro**.

Diversamente, se egli effettuasse un **versamento direttamente nella società Alfa**, anche se è ragionevole pensare ad un suo **ingresso successivo al recesso parziale dei soci B, C e D**, ci si potrebbe comunque attendere la **necessità di un esborso di ammontare superiore**.

In quale modo H avrebbe potuto effettuare l'operazione di *leverage*? **Solo accendendo un prestito personale che le banche normalmente non erogano ai privati per questo tipo di operazione**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Condominio: detrazione libera per ciascun condomino

di **Lucia Recchioni**

Seminario di specializzazione

IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Se un intervento può essere ricondotto a **diverse tipologie di agevolazione**, i **singoli condòmini** hanno la possibilità di scegliere, per la parte di spesa a loro imputabile, la **detrazione che ritengono più conveniente, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini**. A queste conclusioni giunge l'Agenzia delle entrate nel fornire [risposta all'istanza di interpello n. 294/2020](#), pubblicata ieri, 1° settembre, nonché nella [risoluzione 49/E/2020](#), sempre pubblicata nel pomeriggio di ieri.

Entrambi i casi riguardano dei **condòmini**, nei quali sono stati deliberati lavori per **il restauro di tutte le facciate con installazione dell'isolamento a cappotto**: alcuni **condòmini** intendevano fruire del c.d. **"bonus facciate"**, mentre altri del c.d. **"ecobonus"**, potendo gli interventi effettuati beneficiare di entrambe le agevolazioni.

Infatti:

- se da un lato il c.d. **"bonus facciate"** costituisce una detrazione più **appetibile**, ammontando la stessa a ben il **90% delle spese sostenute e non essendo previsti limiti massimi di spesa**,
- l'**"ecobonus"**, almeno secondo il quadro normativo fino a poco fa vigente, costituiva un'agevolazione che, al contrario della prima, **consentiva la cessione del credito**.

Oggi tale problema è stato superato dall'[articolo 121 D.L. 34/2020](#), convertito, con modificazioni, dalla L. **77/2020**, il quale ha esteso anche al **"bonus facciate"**:

- la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un **contributo**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta,
- la possibilità di optare per la **cessione di un credito d'imposta** di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri

intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Tra l'altro, come ricordato dalla [risoluzione 49/E/2020](#), gli interventi di **isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, **danno diritto ai condomini di beneficiare del c.d. "superbonus" del 110%**, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In questo caso, però, è bene ricordarlo, **l'importo massimo della spesa complessiva è pari a 40.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; e a **30.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

Ad ogni buon conto, indipendentemente dall'agevolazione spettante, la **risoluzione** precisa che, qualora si attuino **interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili**, il contribuente può applicare **una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti**: ogni condòmino, però, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o dell'ecobonus, **indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini**.

Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli **adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione**.

La risoluzione, da ultimo, evidenzia che, nella **comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata**, l'amministratore di condominio deve indicare **"due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito"**.

AGEVOLAZIONI

Pubblicità e sponsorizzazioni: i crediti di imposta 2020

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALE E L'IMPRESA SOCIALE. OPPORTUNITÀ?

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il credito d'imposta per **investimenti pubblicitari** ([articolo 57-bis D.L. 50/2017](#)) è stabilito nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**, limitatamente all'anno 2020 e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea.

Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che **effettuano** investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, **iscritte al ROC** e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, **registrati presso il Tribunale**, ovvero presso il ROC, e **dotati del Direttore responsabile**.

Mentre a regime il valore dell'investimento deve superare di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, **per il solo anno 2020, questa condizione non è richiesta** (secondo quanto prevede l'[articolo 186 D.L. 34/2020](#)) e potranno usufruirne anche i neofiti dell'investimento pubblicitario. Il beneficio, inoltre, è stato esteso anche agli investimenti sulle **emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali**, non partecipate dallo Stato.

Per l'individuazione dell'**esercizio di sostenimento della spesa**, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal [comma 2, lettera b\), dell'articolo 109 Tuir](#) in base al quale *"i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le **prestazioni stesse sono ultimate**"*. Pertanto, non ha alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la **domanda di prenotazione** (aggiornata il 28 agosto) denominata "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso **tra il 1° ed il 30 settembre 2020**, considerando anche le spese da sostenere entro fine anno.

Si tratta di una **seconda finestra di prenotazione** esclusiva per il 2020; le comunicazioni telematiche già trasmesse, secondo l'originaria scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, **restano comunque valide**.

Alla comunicazione telematica non deve essere allegato nessun documento ma il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la **documentazione a sostegno della domanda**: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.

In esito alla presentazione delle prenotazioni, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l'indicazione del **credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto**.

Occorre infatti considerare che il limite massimo, pari a 60 milioni di euro, costituisce il tetto di spesa per l'anno 2020 (40 per la pubblicità sui giornali periodici e 20 sulle emittenti televisive e radiofoniche).

I beneficiari avranno cura di comunicare entro il mese di **gennaio dell'anno successivo** gli investimenti effettivamente sostenuti attraverso la presentazione delle *"Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati"*. Solo successivamente sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta spettante potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente l'elenco dei beneficiari e l'ammontare del credito teoricamente spettante. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai **periodi di imposta di maturazione del credito** a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito di imposta per investimenti pubblicitari in riviste, periodici ed emittenti radiofoniche e televisive **non ammette** tra le spese agevolate quelle sostenute per **altre forme di pubblicità** come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici,
- volantini cartacei periodici,
- pubblicità su cartellonistica,
- pubblicità su vetture o apparecchiature,
- pubblicità mediante affissioni e display,
- pubblicità su schermi di sale cinematografiche,
- pubblicità tramite social o piattaforme online,
- banner pubblicitari su portali online, ecc.

Per le altre forme di investimento pubblicitario occorre considerare l'agevolazione introdotta dall'[articolo 81 D.L. 104/2020](#) (Decreto agosto).

Si tratta di un credito di imposta utilizzabile in compensazione, **pari al 50% degli investimenti effettuati**, a **decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020** (nel limite di spesa di 90 milioni di euro) in **campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei **confronti di leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero **società sportive professionistiche** e società ed **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che certificano di svolgere **attività sportiva giovanile**.

Sono esclusi i soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. 398/1991.


In attesa del decreto che stabilirà i **termini** e le **modalità operative** di accesso all'agevolazione rientrante negli *aiuti de minimis*:

- i pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero con mezzi tracciati ([articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#));
- l'investimento deve essere di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro** ed essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ad associazioni sportive dilettantistiche con **ricavi almeno pari a 200.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro**.

HOSPITALITY

Proroga del credito d'imposta sulle locazioni

di **Leonardo Pietrobon**



Come già affrontato con un [precedente contributo](#), il Legislatore, con l'articolo 28 D.L. n. 34/2020, ha esteso l'ambito applicativo del credito d'imposta riconosciuto sui canoni di locazione pagati, introdotto inizialmente con l'articolo 65 D.L. n. 18/2020.

Con l'articolo 77 D.L. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore interviene ancora una volta, attraverso un ulteriore ampliamento dell'ambito applicativo della sopra richiamata disposizione normativa, quale l'articolo 28 D.L. n. 34/2020. In particolare, le modifiche introdotte con l'articolo 77 D.L. n. 104/2020 riguardano:

- sia l'aspetto temporale di applicazione della norma agevolativa;
- e sia l'aspetto soggettivo.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, rispetto alla versione originaria il credito d'imposta per i canoni di locazione pagati spetta anche alle strutture termali e non solo alle strutture alberghiere; di conseguenza anche per tali soggetti è ammesso un credito d'imposta più ampio sotto il profilo temporale, rispetto alla versione iniziale.

[**CONTINUA A LEGGERE...**](#)